

Rgl n.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n. 2007 /2012, promossa da:

....., avv. RINALDI GIOVANNI

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE – AMBITO TERRITORIALE DI TORINO**
ass. funzionari dr G. LOMBARDO, drssa L. TOMMASI

-PARTE CONVENUTA-

OGGETTO: pagamento somma.

Oggi 29/10/2012, avanti il Giudice dott.ssa SONIA SALVATORI, compaiono:

per parte ricorrente avv. RINALDI GIOVANNI

per il MIUR ed Ufficio Scolastico Regionale è presente il funzionario Laura Tommasi.

Per la pratica forense è presente il dott. Luigi Sangermano.

La sig.ra Laura Tommasi rappresenta che l'eccezione sollevata in merito al congelamento dei trattamenti retributivi in base al disposto della legge 122/2010 non riguarda l'odierna ricorrente la quale avrebbe maturato un solo scatto di anzianità a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.

Parte ricorrente, produce conteggio aggiornato ad ottobre 2012: qualora fossero accolti i rilievi del MIUR in ordine alla discontinuità di alcuni periodi, la ricorrente avrebbe diritto per differenze retributive alla somma complessiva di euro 873,30

Parte convenuta dà atto della correttezza contabile di detto conteggio.

I procuratori discutono il processo; parte ricorrente limita la domanda alle differenze retributive per il primo scatto a decorrere dall'anno 2010/2011.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.

Il Giudice all'esito della camera di consiglio pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., redatta in calce al verbale di udienza, contenente il dispositivo e la seguente

esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro,
considerato che:

la ricorrente conveniva in giudizio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca per ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio in misura pari al 2,50% della retribuzione spettante ai sensi dell'art. 53 della legge n. 312/1980 in conseguenza dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Ministero convenuto e, di conseguenza, la condanna di quest'ultimo al pagamento dell'importo di euro 3.145,98 lordi;

si costituiva in giudizio il MIUR chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;
non è contestato:

- che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del MIUR col profilo indicato in ricorso;
- che i periodi in cui il servizio è stato prestato siano quelli indicati in ricorso siccome coincidenti con lo stato matricolare depositato dal MIUR;
- che tali periodi siano utili ex art. 53 legge n. 312/1980.

La questione di diritto sottesa alla domanda proposta dalla ricorrente deve essere risolta nel senso enunciato dalla Corte di Appello di Torino nella sentenza n. 45/2012, la cui condivisibile motivazione qui di seguito si trascrive, così come prescritto dall'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.: "[...]la norma di cui all'art. 53 legge 312/1980, che prevede l'attribuzione al personale non di ruolo docente, educativo e non docente, di aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, a partire dal 1.6.1977, in ragione del 2,50% sulla base dello stipendio iniziale, risulta esplicitamente richiamato sia dall'art. 142 CCNL 2002 - 2005 Comparto Scuola, sia dall'art.146 del successivo CCNL 2006 - 2009, sicché essa deve ritenersi applicabile prima facie al trattamento economico di tutto il personale docente non di ruolo;

-a tale conclusione non sono di ostacolo le parole "docenti di religione" in coda al n. 5 lett. f) dell'art. 142 CCNL cit., poiché tale espressione, oltre a non essere replicata nell'art. 146 del CCNL vigente, si riferisce soltanto alle specifiche disposizioni per gli insegnanti di religione dettate dall'art.3 co.6 e 7 DPR 399/88, e comunque un'interpretazione difforme si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio, di dubbia costituzionalità, in favore degli insegnanti di religione;

-l'art. 53 legge 312/1980 al terzo comma dispone che l'aumento periodico del 2,50% è riconosciuto agli insegnanti non di ruolo (compresi dunque gli insegnanti con contratto a termine), "escluse in ogni caso le supplenze";

- il dlgs 297/1994 (T.U. sulle disposizioni in materia di istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado), per quanto riguarda il personale docente e educativo distingue tra insegnanti di ruolo e non di ruolo, i quali ultimi svolgono esclusivamente prestazioni a termine sulla base di contratti a tempo determinato;

- l'art. 4 legge 124/1999 ricomprende tutte queste prestazioni a termine nella nozione di "supplenze", distinguendo ai primi tre commi (così come nella normativa di dettaglio di cui all'art.1 D.M.131/2007):

a) supplenze annuali a copertura di posti vacanti con durata pari all'intero a.s. dal 1 settembre al 31 agosto;

b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, a copertura di posti non vacanti e con durata, di norma, fino al 30 giugno;

c) supplenze temporanee propriamente dette, con durata inferiore e per tutti gli altri casi di copertura di cattedre e di posti di insegnamento;

- l'art. 53 legge 312/80 attribuiva ai soli docenti incaricati ex legge 160/55, destinatari di incarichi annuali per la copertura di posti vacanti, non di ruolo, su nomina del Provveditore agli Studi (distinti dai supplenti temporanei, nominati "per il periodo strettamente necessario"), e poi assunti con rapporto a tempo indeterminato a seguito della legge 282/69 - categoria poi abrogata con D.L.218/81 -, con norma che ricalcava l'art. 7 co.1 legge 831/1961, l'incremento periodico del 2,50% sullo stipendio iniziale;

- ciò rende evidente che il legislatore del 1980 (ancora vigente la suddivisione tripartita degli insegnanti, di ruolo, non di ruolo ma incaricati, e supplenti) intese escludere in ogni caso le supplenze, ovvero le supplenze temporanee individuate dagli artt. 4 legge 160/55 e 3 legge 1728/60 e che, una volta soppresso il ruolo degli insegnanti incaricati, l'aumento ex art. 53 sia riconoscibile soltanto a coloro che svolgano supplenze annuali ex art. 4 comma 1 legge 124/99, in tutto e per tutto sovrapponibili ai vecchi "incarichi" ex legge 160/55;

- non si ritiene significativo ostacolo a questa equiparazione il fatto che gli incaricati, a differenza degli attuali supplenti annuali, fossero dipendenti a tempo indeterminato, in quanto:

a) la ratio dell'incremento del 2,50% va ricercata nella premura per una tendenziale equiparazione delle retribuzioni, non assumendo immediata rilevanza in parte qua la temporaneità o meno del rapporto di impiego;

b) va rispettato il principio di non discriminazione ex art. 6 d.lgs 368/01 e non si ravvisano ragioni ostative per l'equiparazione discendenti dalla natura del contratto a termine;

- in conclusione, ai fini dell'incremento ex art. 53, le supplenze annuali ex art. 4 1 comma legge 124/99 vanno equiparate ai soppressi incarichi annuali; [...]"

- in conclusione, la domanda proposta dalla ricorrente deve essere accolta nell'importo indicato in dispositivo, avendo parte ricorrente aderito ai conteggi elaborati dal convenuto ed avendo ridotto la domanda alle differenze retributive maturate in virtù del solo primo scatto registrato nell'anno scolastico 2010/2011; detto importo, inoltre, è relativo a differenze retributive maturate fino all'ottobre 2012.

le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce ex D.M. 140/2012, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Ministero convenuto;

P.Q.M.

visto la art. 429 c.p.c.,

ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta,

condanna il MIUR a corrispondere alla ricorrente l'importo lordo di euro 873,30 oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma spettante a titolo di differenza tra gli interessi e la rivalutazione;

condanna altresì il ministero convenuto alla rifusione delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in euro 1500 oltre IVA e CPA, oltre rimborso del contributo unificato se dovuto.

Il Giudice
Sofia SALVATORI
